

Sentenza del 27/01/2022 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 6

Intitolazione:

IMU - Agevolazione abitazione principale: necessaria sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare - Sussiste - Derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale - Sussiste

Massima:

L'[art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 214 del 2011](#), come modificato dall'[art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012](#), prevede che «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, che ai fini dell'applicazione della norma agevolativa, in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo devono dimorarvi stabilmente, ma risiedervi anche anagraficamente. Trattandosi di norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione (Corte di cassazione sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 242), non è consentita un'interpretazione che pretenda di estendere l'agevolazione in esame alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni. Ciò che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale.

Testo:

Il Comune di S. impugna con un unico motivo la sentenza della CTP di Chieti che, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IMU per l'anno d'imposta 2014 con riferimento ad un immobile di proprietà di M., ha accolto il ricorso proposto dal predetto contribuente riconoscendo a quest'ultimo il beneficio accordato dall'[art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992](#) ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, ritenendo irrilevante la circostanza che L., coniuge del M. e non legalmente separata, avesse la residenza anagrafica in altro comune, in un immobile in relazione al quale non aveva usufruito di analoga agevolazione. Secondo i giudici di primo grado per usufruire di detta agevolazione è sufficiente che i coniugi abbiano la dimora abituale presso l'immobile per il quale è stato richiesto il beneficio. Il M. si è costituito in giudizio riproponendo il motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento, non espressamente esaminato dalla CTP, di difetto di motivazione dello stesso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con il motivo di appello il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'[art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 201 del 2011](#) sostenendo che avevano errato i giudici di primo grado a riconoscere al M. il diritto all'esenzione IMU nonostante risultasse pacificamente che la moglie, componente del nucleo familiare del contribuente, avesse fissato la residenza anagrafica in altro comune. Il motivo è fondato e va accolto. E' pacifico tra le parti che i coniugi M. - P. hanno residenza anagrafica in comuni diversi, e precisamente il primo nell'immobile sito nel comune di S., in relazione al quale è stata applicata l'agevolazione fiscale, e la P. nel comune di V. Orbene, l'[art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 214 del 2011](#), come modificato dall'[art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 44 del 2012](#), (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) prevede, per la parte qui di interesse, che «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. D'altronde, quella in esame è norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, (tra le molte, in tema di **ICI**, Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011) ed anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242). Lo stesso principio interpretativo deve applicarsi alla parte della citata disposizione che prevede che *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"*. Ne consegue che non è consentita un'interpretazione di tale articolato normativo che pretenda di estendere l'agevolazione in esame alle ipotesi, come quella di specie, in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni perché quello che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale. Osserva al riguardo questa Commissione che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17408 del 2021 (non massimata), cui ha fatto espresso richiamo l'appellato e che, a suo dire, estenderebbe il beneficio fiscale per l'immobile in cui è possibile individuare l'abitazione principale del nucleo familiare anche nell'ipotesi in cui i coniugi non legalmente separati abbiano la residenza anagrafica in due comuni diversi, per la sussistenza di «qualche vincolo oggettivo che leghi uno dei coniugi ad un determinato luogo» (così a pag. 13 della citata ordinanza) non è nella specie utile a pervenire ad una diversa soluzione della vicenda processuale non fosse altro perché il contribuente non ha fornito la benché minima prova della sola affermata necessità del proprio coniuge di dover trasferire e mantenere la residenza anagrafica nel comune di Vasto. Quanto al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, il motivo proposto in primo grado dal M., è manifestamente infondato atteso che il riferimento alla *"scissione nucleo familiare 27/09/2014"* contenuto nell'atto impositivo, oltre all'indicazione dei dati catastali, è più che sufficiente a mettere il contribuente in condizione di comprendere le ragioni della esclusione del beneficio fiscale. In estrema sintesi, va accolto l'appello del Comune di S. con spese processuali dei due gradi di giudizio compensate tra le parti in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. **P.Q.M.** La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 347/2021 r.g.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede: - accoglie l'appello e compensa le spese processuali.